

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE**

Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- 1) Dott.ssa Bianca M. Ferramosca, Presidente
 - 2) Dott.ssa Federica d’Ambrosio, Giudice relatore
 - 3) Dott. Fernando Scolaro, Giudice
- ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul reclamo proposto nel procedimento n. XXXX/2023

DEBITRICE,

TRA

Parte reclamante

E

SPV,

Parte reclamata

Il Collegio, letti gli atti;
lette le note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 12.02.2025

OSSERVA

Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., **DEBITRICE** ha impugnato l’ordinanza resa in data 13.12.2024 nella procedura esecutiva n. xxxx/2023, con la quale il G.E. ha respinto l’istanza di sospensione di detta procedura, concedendo termine di 90 giorni per l’introduzione del giudizio di merito.

A sostegno del reclamo l’istante ha posto le medesime doglianze formulate a fondamento dell’opposizione e dell’istanza di sospensione disattesa con l’ordinanza oggi impugnata.

In particolare, il reclamante ha dedotto:

- 1) l’insussistenza di un valido titolo esecutivo, trattandosi, nel caso di specie, di mutuo condizionato, nel quale la somma erogata non è stata messa nella materiale disponibilità della mutuataria, ma versata su un deposito infruttifero e costituita in pegno irregolare a garanzia dell’adempimento di una serie di impegni da parte della mutuataria, a fronte del quale la banca si impegnava allo svincolo;
- 2) difetto di legittimazione attiva di **CESSIONARIO SPV**, per mancanza di prova dell’intervenuta cessione del credito azionato in favore di essa creditrice e dell’inclusione dello stesso nel contratto di cessione in parola;
- 3) illegittima applicazione del parametro **EURIBOR** nella indicizzazione del tasso di interesse del finanziamento;
- 4) abusiva concessione del credito, consistente in numerosi finanziamenti di importo considerevole concessi alla **DEBITRICE**, a fronte di redditi piuttosto esigui in capo alla stessa all’epoca della stipula.

Ha chiesto, quindi, la revoca dell’ordinanza impugnata con conseguente sospensione della suindicata procedura esecutiva n. R.G. xxxx/2023 e, successivamente, l’accoglimento dell’opposizione.

Si è costituita la parte reclamata in epigrafe indicata, chiedendo il rigetto del reclamo, con vittoria di spese.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l’ordinanza impugnata sia immune da censure.

Con riferimento al primo motivo di reclamo, ovvero l’inidoneità del contratto di mutuo concluso tra le parti a valere quale titolo esecutivo, stante la sua natura di atto “condizionato” all’avverarsi di condizioni specificamente previste nel contratto medesimo, questo Collegio ritiene di dover privilegiare la più

consolidata e risalente posizione espressa dalla Suprema Corte di Cassazione sul punto, stando alla quale: “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. n. 9229 del 2022).

A tanto si aggiunga che, nel caso di specie, risulta *per tabulas* che la somma erogata dalla banca mutuante sia entrata nella disponibilità della mutuataria. Infatti, dal contenuto del contratto medesimo emerge che la mutuante ha rilasciato quietanza a fronte dell'erogazione del finanziamento e negli scritti difensivi depositati – sia nell'opposizione che nella presente fase di reclamo – la difesa della DEBITRICE ha dichiarato che la stessa ha ricevuto il finanziamento e ha utilizzato l'intera somma per l'acquisto dell'immobile sito in Roma, Via Nomentana.

Anche il secondo motivo di reclamo deve ritenersi privo di pregio.

Infatti, nel caso di cessione dei crediti in blocco, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., Sez. VI.I., ordinanza 29 settembre 2020, n. 20495).

Inoltre, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).

Ora, nel caso in esame, parte opposta ha versato in atti l'avviso pubblicato in G.U. che dà notizia della cessione dei crediti in blocco tra **BANCA** e **CESSIONARIO SPV** in data 19.04.2022, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari in sofferenza – , fra cui i “contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari”, individuati in base alla pendenza ad una certa data “tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022” – nonché, le dichiarazioni di **BANCA** e di **CESSIONARIO SPV** attestanti che il credito vantato nei confronti di **DEBITRICE** rientra tra i crediti ceduti ad essa **SPV** da **BANCA**.

In assenza di altra plausibile ricostruzione offerta da parte opponente, non sussiste alcun dubbio circa la legittimazione attiva di **CESSIONARIO SPV**.

Con riguardo al terzo motivo di reclamo deve osservarsi che l'art. 5 del contratto di mutuo concluso tra le parti indica puntualmente le modalità di calcolo degli interessi, corrispettivi e moratori, di modo che non è possibile, nel caso di specie, ritenere sussistente un'ipotesi di indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di mutuo.

Del resto, anche la recente giurisprudenza di legittimità ha escluso la nullità delle clausole che facciano riferimento all'Euribor quale parametro di determinazione della misura di un tasso d'interesse (si veda, sul punto, Cass. Civ. n. 12007/2024).

Infine, deve ritenersi infondato anche il quarto motivo di reclamo, ovvero l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa, stante l'abusiva concessione del credito in favore della **DEBITRICE**.

Ordinanza, Tribunale di Roma, Pres. Ferramosca – Rel. D'Ambrosio, del 12.02.2025

Come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, “il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio”, ma un’indicazione prudenziale che presiede all’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi derivanti dalla concessione del credito. Un parametro, “fissato dall’Autorità di Vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. ‘vigilanza prudenziale’, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. Civ. 2849/2025).

Alla luce delle osservazioni che precedono, allora, il reclamo deve essere rigettato, con conseguente conferma dell’ordinanza impugnata.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale così provvede:

- a) rigetta il reclamo e, per l’effetto, conferma l’ordinanza del 13.12.2024;
- b) condanna parte reclamante alla refusione, in favore della controparte, delle spese di lite della presente fase che liquida in euro 5.213,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2025

Il Presidente